



19103/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

14 GIU. 2022

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIO LUCIOTTI

- Presidente -

Dott. MARIA ENZA LA TORRE

- Consigliere -

Dott. ANTONIO MONDINI

- Consigliere -

Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI - Rel. Consigliere -

Dott. GIAN ANDREA CHIESI

- Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Ud. 24/05/2022 - CC

R.G.N. 26765/2020

non 19103

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26765-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (omissis)), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -**contro**

(omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis) presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , che li rappresenta e difende unitamente agli
avvocati (omissis) , (omissis) ;

- controricorrenti -5461
22

avverso la sentenza n. 929/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO

L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia – Catania che ha dichiarato inammissibile l'appello erariale, perché notificato presso il domicilio eletto dalla società contribuente, nel frattempo estinta per cancellazione dal registro delle imprese.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui hanno controdedotto i soci dell'estinta società a responsabilità limitata con tempestivo controricorso.

Non essendo stata notificata a tutte le parti nei termini di legge la proposta del relatore, all'adunanza del 11 gennaio 2022 l'affare è stato rinviato a nuovo ruolo per il rinnovo delle comunicazioni di rito.

CONSIDERATO

Con l'unico articolato motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli n. 299, 300 e 330 c.p.c., in combinato disposto con gli articoli 1, secondo comma, e 40 d.lgs. n. 546/1992, in relazione a violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione dell'art. 2495 cc, per aver ritenuto irrituale la notifica ad una società, *medio tempore*, dichiarata estinta.

La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato

dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell'"ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto (Cass., 26495/2014; Cass., 5855/2015; Cass., 30341/2018; Cass., 19197/2021). Nella specie, la notifica dell'atto di appello è stata, quindi, ritualmente effettuata alla società presso il suo procuratore costituito in primo grado, in ossequio alla regola della ultrattività del mandato alla lite, a nulla rilevando la conoscibilità aliunde di tale evento. La sentenza gravata, dichiarando inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate sul presupposto che l'estinzione della società era avvenuta tra il giudizio di primo grado e quello di secondo grado e che l'appello non poteva essere notificato alla società ormai cancellata dal registro delle imprese, non si è uniformata ai superiori principi (Cass., 20002/2021).


Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2022

Il Presidente

Lucio LUCIOTTI


DEPOSIZIONE IN CANCELLERIA
oggi,14 GIU. 2022.....

Il Cancelliere
Giuseppina Ricci
